



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



COMUNE DI SASSARI

PROVINCIA DI SASSARI

**PNRR - M2C4 Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la
valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni**

***INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA
DELLA VALLATA DEL FOSSO DELLA NOCE NEL CENTRO ABITATO
DI SASSARI***

D.G.R. N.56/45 DEL 13/11/2020

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
REVISIONE NOVEMBRE 2022**

ELABORATO :

SCHEMA DI CONTRATTO

REVISIONI				ALLEGATO	SCALA	
n°	MODIFICA	DATA	CTRL	M-2	CODICE	
01	consegna	Giugno 2022				
02	revisione	Novembre 2022				
03	revisione	Dicembre 2022			NOTE	

R.T.I. tra:
Mandatario:



Studio Associato
4E-INGEGNERIA
Dott. Ing. Fabio Cambula

Il Dirigente dei LL.PP.
Dott. Ing. Fabio E. M. Spurio

Mandanti:



Dott. Geol. Alessandro Muscas

Dott. Ing. Emanuela Sassu

Il R.U.P.:
Dott. Ing. Ivano Mulas

Il Sindaco:
Prof. Gian Vittorio Campus

**appalto integrato di Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva,
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Esecuzione dei
Lavori Interventi di messa in sicurezza idraulica della vallata del Fosso
della Noce nel centro abitato di Sassari**

CIG:

–	che gli interventi sono finanziati ai sensi dell’art 1 comma 139 della Legge n. 145/2018 con Decreto dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 Febbraio 2021;
–	che per il suddetto finanziamento è stata stipulata apposita convenzione tra Comune di Sassari e Ministero dell’Interno;
–	che il finanziamento è successivamente confluito nella misura M2C4 I2.2 del PNRR affidata al Ministero dell’Interno - Missione 2”Rivoluzione verde e transizione ecologica” – componente 4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica” – Misura PNRR 2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni”
–	che il Comune di Sassari ha esperito gara con procedura aperta ex Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
–	che all'esito della procedura di gara espletata, l'appaltatore, che ha offerto un ribasso unico percentuale del __, __% (_____ virgola _____per cento), è risultato aggiudicatario dell'appalto;
–	con nota prot. n. _____del _____, il Comune di Sassari ha comunicato _____l’aggiudicazione _____dell’appalto _____alla _____società _____

- _____;
- che l'appaltatore, nei termini richiesti, ha presentato tutta la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;

- che Il Responsabile della Fase di Affidamento ha provveduto a verificare il possesso dei requisiti e gli esiti delle verifiche dovute;
- che all'esito di tale verifica l'appaltatore è risultato in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla richiesta di offerta e dichiarati dall'appaltatore stesso e che, pertanto, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., il Comune di Sassari ha dichiarato efficace l'aggiudicazione dandone comunicazione all'appaltatore con nota prot. n. del _____;
- che ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: _____; il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: **B89C20001940002**.
- che l'appaltatore ha approvato tutto il contenuto degli elaborati tecnico-progettuali ed economici avendo accertato la qualità del progetto di fattibilità, la correttezza delle soluzioni prescelte, la rispondenza del progetto stesso alle esigenze funzionali ed economiche complessive e la congruità degli importi per dar eseguiti le fasi di progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori a regola d'arte;
- che l'Appaltatore ha giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- che in fase di consegna dei lavori dovrà essere espressamente dichiarata del Direttore dei Lavori, dell'Impresa e del RUP, nell'ambito del verbale di consegna, la cantierabilità delle opere progettate che conferma la

	cantierabilità dichiarata dall'Impresa in fase di sopralluogo finalizzato alla	
	formulazione dell'offerta;	
	– l'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna e comunque rinunciando	
	ad ogni indennizzo o richiesta di ristoro danni in ipotesi verificatisi,	
	l'appalto per la progettazione Definitiva e per la progettazione Esecutiva	
	comprensiva delle migliorie presentate in sede di gara ed i cui oneri sono	
	inclusi nel costo complessivo offerto. L'appaltatore si impegna alla loro	
	esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo	
	allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di	
	cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (nel seguito Codice dei contratti).	
	– Sono espressamente ricomprese nell'appalto affidato anche la custodia,	
	vigilanza e responsabilità delle aree di lavoro, estese anche ad impianti e	
	materiali ricevuti in consegna dal Comune di Sassari con il verbale di	
	consegna delle aree.	
	TUTTO CIÒ PREMESSO	
	tra	
	il Dirigente del Settore infrastrutture della Mobilità del Comune di Sassari	
	Fabio Emanuele Massimo Spurio, nato a Monza il 10/10/1977, che	
	interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del	
	Comune di Sassari (C.F. 00239740905) ai sensi dell'art. 107 comma 3 del	
	D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ;	
	E	
	_____ nato a _____ il	
	_____, residente in _____, via _____, _____	
	in qualità di _____ dell'impresa	
		4

_____ con sede in _____ ,
via _____ , _____ codice fiscale

_____ e partita IVA _____

_____, che agisce quale impresa

appaltatrice in forma singola.

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese)

capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio

ordinario di imprese costituito con atto notaio _____ in

_____, rep. _____/racc. _____ in data _____,

tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa _____

con sede in _____, via

_____, _____, codice fiscale

_____ e partita IVA _____;

2- impresa _____

con sede in _____, via

_____, _____, codice fiscale

_____ e partita IVA _____;

3- impresa _____

con sede in _____, via

_____, _____, codice fiscale

_____ e partita IVA _____;

4- impresa _____

con sede in _____, via

_____, _____, codice fiscale
_____ e partita IVA _____;

nonché l'impresa () _____ con sede in

_____, via _____, _____, codice

fiscale _____ e partita IVA _____

_____, cooptata ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del regolamento generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Premesse ed allegati

Le premesse e i documenti, sia quelli allegati che quelli dallo stesso richiamati e non materialmente allegati, formano parte integrante del presente Contratto.

Art. 2 Oggetto

Oggetto del Contratto e dell'appalto è costituito da:

- 1) servizio tecnico di progettazione definitiva, redatto sul progetto di fattibilità tecnico economica posto a base di gara, e successiva progettazione esecutiva;
- 2) coordinamento della sicurezza per le citate fasi di progettazione;
- 3) esecuzione dei Lavori.

Gli interventi sono da effettuarsi nel centro abitato di Sassari tra le vie Fancello e il Viale San Francesco lungo il fondo valle denominato Fosso della Noce. Sarà a cura del Comune di Sassari la validazione dei progetti definitivo ed esecutivo.

Gli interventi da realizzare, in accordo alle vigenti normative in materia di

opere pubbliche e dissesto idrogeologico, possono essere così sintetizzati:

- realizzazione di una linea di deflusso prevalentemente a cielo aperto tra la via Fancello e il Viale San Francesco costituita da tratti in calcestruzzo a sezione rettangolare aperta o con copertura permeabile con griglie in acciaio carrabili e da tratti a sezione trapezoidale con scogliera rinverdata;
- realizzazione di attraversamenti di rilevati con tecnologia “no-dig” del microtunneling, mediante fresa meccanica a piena sezione (tunnel boring machine TBM) di diametro netto 2.5 m, nel Viale Trento e Viale Trieste;
- demolizione e ricostruzione di pavimentazioni stradali e di marciapiedi in conglomerato bituminoso, calcestruzzo e autobloccanti in cemento;
- adeguamento di attraversamento stradale con nuovo manufatto scatolare in c.a. conforme alle NTC 2018;
- opere complementari quali recinzioni, muri e camminamenti ricadenti lungo il percorso delle opere;
- adeguamento dei sottoservizi e delle altre opere esistenti interferenti con il tracciato del canale in progetto.

Art. 3 Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a Euro _____, ____ (_____ virgola _____), di cui:

a) Euro _____ (____ virgola ____) per _____ progettazione definitiva, esecutiva CSP

a) Euro _____, ____ (_____ virgola _____) per esecuzione lavori;

a) Euro _____, ____ (_____ virgola _____) per oneri per l'attuazione

dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, comma 1,

lettera ddddd) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 4 Condizioni generali del contratto

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai documenti di gara allegati, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

3. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto di fattibilità tecnico-economica ai quali è applicato il ribasso contrattuale.

Art. 5 Prestazioni professionali richieste

Redazione del progetto definitivo ed esecutivo, compreso incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, come previsto dall'art. 23, c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e dagli artt. dal 24 al 32 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (fino a quando vigenti) o dalle indicazioni delle specifiche linee guida emanate dall'ANAC ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, con le specifiche integrazioni fornite nella relazione tecnica del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica approvato e negli schemi dei corrispettivi allegati al presente atto per formarne parte integrante (all. T del PFTE).

Il soggetto incaricato dovrà produrre altresì tutti gli elaborati e la

documentazione necessaria per l'acquisizione di tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari per l'approvazione ed esecuzione delle opere per come indicato più specificatamente nei documenti di gara allegati.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Art. 6 Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

1. L'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di _____ (___), all'indirizzo Via _____, n. ____.

2. L'appaltatore che non conduce le fasi di progettazione ed i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dell'appalto a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Art. 7 Termini per l'inizio e ultimazione delle progettazioni

1. La Progettazione definitiva dovrà essere ultimata entro 30 gg decorrenti dalla presente stipula;

2. La Progettazione esecutiva dovrà essere ultimata entro 30 gg decorrenti dalla data di validazione della progettazione definitiva;

Art. 8 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. I lavori devono essere avviati dal giorno successivo all'approvazione del progetto esecutivo; gli stessi dovranno essere conclusi entro 365 giorni (trecentosessantacinque), al netto del ribasso offerto, intendendosi giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della consegna.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) (*o periodo ridotto in gara*) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori secondo quanto normato dai documenti di gara allegati.

Art. 9 Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere si applicheranno le penali previste dai documenti di gara allegati.

Art. 10 Sospensioni e riprese dei lavori

1. Le sospensioni e riprese dei lavori sono normate dai documenti di gara allegati.

Art. 11 Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dai documenti di gara allegati, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri; | |
| b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; | |
| c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; | |
| d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possano occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; | |
| e) le vie di accesso al cantiere; | |
| f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori; | |
| g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; | |
| h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. | |
| 3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. | |
| 4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni dei documenti di gara allegati in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. | |

	5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la	
	gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il	
	diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale	
	dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore	
	è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza	
	di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione	
	o nell'impiego dei materiali.	
	Art. 12 Contabilità dei lavori	
	1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.	
	2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di	
	lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale	
	eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dai	
	documenti di gara allegati. Le progressive quote percentuali delle varie	
	categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni	
	autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità	
	attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo	
	metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono	
	vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della	
	quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e	
	rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.	
	3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti;	
	tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i	
	libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure	
	in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci	
	suddetti.	
	4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in	

economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto di offerta in sede di gara.

Art. 13 Invariabilità del corrispettivo

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile. L'importo del Contratto, a corpo, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alle quantità.

Art. 14 Variazioni al progetto e al corrispettivo

Eventuali variazioni, successive alla validazione ed all'approvazione, derivanti da circostanze impreviste ed imprevedibili o dalla sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti sono normate dal Codice dei Contratti.

Art. 15 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. Su richiesta dall'Appaltatore è prevista l'erogazione di un'anticipazione

ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lsg. 18 aprile 2006, n. 50 e s.m.i.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

2. I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico su conto corrente.

3. Sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i signori _____, nato a _____ (__) il _____ e _____, nato a _____ (__) il _____, autorizzati ad operare sui conti di cui al comma 4.

4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: _____, acceso presso l'istituto di Credito _____, di _____ (____), ovvero su altro conto bancario o postale da comunicare alla Stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diversi da quelli indicati, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

5. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal presente contratto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30, comma 5-bis, del Codice dei contratti, della predetta anticipazione e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

6. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 6, del Codice dei contratti, per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

7. In deroga al comma 5:

a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale;

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al

medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 5.

8. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

9. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti dello stesso importo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dei lavori medesimi.

10. In ogni caso tutti i pagamenti sono subordinati alla presentazione alla Stazione Appaltante:

a) della pertinente fattura fiscale elettronica, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

b) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 59, comma 2, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;

c) all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 11;

d) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;

e) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'Art. 34 in materia di tracciabilità dei pagamenti;

f) ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

11. Ai sensi dell'art. 30 comma 6 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del Contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi del Codice dei Contratti.

Inoltre, In ogni caso se il pagamento è superiore a Euro 5.000,00

(cinquemila virgola zero zero), esso è subordinato alla verifica effettuata ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73.

12. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante conto corrente bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 5, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 2, comma 2;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 16 Ritardo nei pagamenti

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'Art. 15 e la sua effettiva emissione e messa a

disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione. Trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto ai termini stabiliti, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga 1/4 (uno diviso quattro) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

5. In caso di ritardo della rata di saldo rispetto al termine stabilito dall'Art. 15, per cause imputabili alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al comma 2.

Art. 17 Regolare esecuzione e collaudo

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 18 Risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata o PEC con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) nei casi di cui all'articolo 108 del Codice dei contratti;

- | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | |
| b) | inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione; | |
| c) | manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle fasi di progettazione, CSP ed esecuzione dei lavori; | |
| d) | inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; | |
| e) | sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo; | |
| f) | rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; | |
| g) | subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; | |
| h) | non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera; | |
| i) | proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; | |
| l) | perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; | |
| m) | sopravvenienza a carico dell'Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa; | |
| n) | ogni altra causa prevista all'interno della documentazione di gara. | |
| 2. Fermo quanto previsto dalle disposizioni generali del Codice Civile, art. | | |

	1453, e salvo in ogni caso il risarcimento del danno, il Comune di Sassari si	
	riserva la facoltà di dichiarare, inoltre, la risoluzione del contratto ai sensi e	
	per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile in ciascuno dei seguenti	
	casi:	
	non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara	
	ed alla fase contrattuale;	
	manca, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento	
	dell'appalto, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nella	
	documentazione di gara;	
	manca il rilascio della comunicazione o informazione ai sensi dell'art. 9 del	
	D. Lgs. 159/2011;	
	adozione di un qualsiasi provvedimento in materia di legislazione antimafia	
	nei confronti del legale rappresentante della DA o degli altri soggetti di cui	
	Art. 85 del D.Lgs 159/2011;	
	cessione parziale o totale del contratto o subappalto ad altri;	
	gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione degli obblighi e delle	
	condizioni contrattuali, tali da comportare l'irrogazione di penali superiori al	
	10% dell'importo contrattuale;	
	frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni	
	contrattuali;	
	sentenza di condanna, ancorché non definitiva, nei confronti del legale	
	rappresentante della DA per reati in danno della PA;	
	stato di insolvenza accertata con decisione giudiziaria;	
	stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività o di concordato	
	preventivo;	
	modifiche all'atto costitutivo della DA tali da compromettere la capacità	

tecnico-economica della stessa ovvero da diminuire le garanzie in favore del Comune di Sassari;

violazione dell'obbligo di riservatezza.

In ogni caso, oltre all'incameramento della cauzione definitiva quale penale, saranno posti a carico dell'Appaltatore ogni ulteriore danno riveniente al Comune di Sassari, compresi gli eventuali maggiori oneri derivanti da un affidamento a terzi dell'appalto oggetto del presente Contratto.

Il contratto si intenderà inoltre automaticamente risolto in caso di violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previste dalla normativa vigente.

Si precisa che il predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo e non deve intendersi tassativo ed esaustivo.

La risoluzione del contratto verrà dichiarata mediante apposita comunicazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

3. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione del Soggetto Attuatore, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: pec, telegramma, raccomandata A/R). In caso di risoluzione del contratto, il Comune di Sassari provvederà ad escutere la cauzione di cui al successivo articolo 25, salva comunque la facoltà del Comune di Sassari medesimo di agire per il ristoro dell'eventuale maggior danno subito.

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 19 Penali

1. Nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti per l'ultimazione delle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva e per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'uno per mille (uno per mille) dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio delle attività di progettazione e dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi di quanto previsto nei documenti di gara allegati;
 - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori.
4. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio.
6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto in materia di

risoluzione del Contratto.

7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 20 Controversie

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del Codice dei contratti, saranno devolute al competente Tribunale di Sassari. E' pertanto esclusa la competenza arbitrale, di cui all'art. 209 del Codice dei contratti. Le parti convengono altresì di avvalersi del Collegio Consultivo Tecnico ex art. 6, della legge n. 120 del 2020 e s.m.i..

Art. 21 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui all'articolo 30 del Codice dei contratti.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stata effettuata la verifica tramite il servizio Durc on line in data _____ protocollo n. _____.

Art. 22 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. Le disposizioni in materia di sicurezza sono normate da quanto previsto nei documenti di gara allegati.

Art. 23 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. Il presente contratto viene sottoscritto nelle more del ricevimento della comunicazione antimafia ai sensi all'art. 87 D.Lgs. 159/2011, fatta salva la possibilità per la Stazione Appaltante, in caso di emersione di elementi interdittivi, di recedere dal contratto, ovvero revocare eventuali autorizzazioni e/o concessioni avvenute successivamente alla stipula dello

stesso contratto.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

**Art. 24 Subappalto, cessione del contratto e modificazioni
dell'appaltatore**

1. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal citato articolo e dai documenti di gara allegati.

2. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo quanto previsto dall'art.105 comma 13.

3. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo. (rectius: di cui al secondo periodo)

4. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento

economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente

5. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

6. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

7. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Per quanto riguarda le vicende soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'appaltatore, si

applicano le disposizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2, del Codice dei contratti.

8. L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Art. 25 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva, con sottoscrizione dell'ente fidejubente autenticata ai sensi di legge, da pubblico ufficiale a ciò deputato, mediante polizza fideiussoria n. _____ in data _____ rilasciata dalla società _____, agenzia di _____, per l'importo di Euro _____, (_____ virgola _____).

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25% (venticinque per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Art. 26 Obblighi assicurativi

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza n. _____ in data _____ rilasciata da _____

_____, per come segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale di Euro _____, (_____ virgola _____);

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero).

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

Art. 27 Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante del presente contratto tutti i documenti richiamanti dallo stesso, i documenti non materialmente allegati che, sottoscritti dalle parti, rimangono conservati agli atti della Stazione Appaltante e tutti gli elaborati progettuali per le fasi di progettazione definitiva ed esecutiva che verranno presentati e approvati successivamente.

Art. 28 Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per norme ancora in vigore, ed il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dai documenti di gara allegati.

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 29 Recesso

1. Il Comune di Sassari si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione, senza altro onere che il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino a quel momento.

2. Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'Appaltatore tramite comunicazione recettizia (esemplificando: pec, telegramma, raccomandata A/R).

Art. 30 Clausola di Manleva

L'Appaltatore terrà il Comune di Sassari sollevato e indenne da ogni responsabilità, danni e spese in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse anche di terzi connesse o comunque derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.

L'Appaltatore dovrà, quindi, porre in essere tutte le cautele e gli accorgimenti necessari ad impedire la produzione di danni, anche indiretti, a

persone e/o cose con particolare attenzione all'eventuale presenza di sottoservizi interferenti e agli eventuali danni che possano derivare agli stessi.

Resta naturalmente inteso che tutti i maggiori oneri derivanti dall'adempimento delle prescrizioni di cui al presente articolo rimarranno a totale carico dell'appaltatore, il quale non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

Art. 31 Auditing

L'Appaltatore si obbliga a tenere una contabilità separata di quanto attiene al presente contratto, documentata ai sensi di legge, ed a consentire in ogni momento idonee verifiche da parte del Comune di Sassari e/o da soggetto terzo da questa incaricato.

A tal fine, si obbliga a mettere a disposizione del Comune di Sassari e/o del soggetto da questa incaricato, tutte le volte che ne facesse richiesta, tutte le proprie scritture contabili, ed a facilitare in ogni ragionevole misura, l'espletamento delle verifiche di cui sopra.

Art. 32 Proprietà dei documenti

Tutti gli studi, i disegni, le specifiche, i documenti, gli elaborati, nessuno escluso, compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall'Appaltatore nell'ambito delle prestazioni allo stesso affidate in base al presente Contratto, ivi compresi quelli attinenti al settore informatico, rimarranno di proprietà del Comune di Sassari.

L'Appaltatore riconosce, inoltre, ogni più ampio diritto del Comune di Sassari in merito all'utilizzo della documentazione consegnata, secondo le proprie esigenze. L'Appaltatore non potrà pretendere alcunché per la consegna della

predetta documentazione.

L'Appaltatore si impegna a tenere indenne il Comune di Sassari da qualsiasi azione o pretesa fatta valere da Terzi per contraffazione o violazione di diritti brevettati nella esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

Art. 33 Riservatezza - Adempimenti ai sensi del D.Lgs 231/01

L'Appaltatore s'impegna a mantenere la massima riservatezza su fatti, documenti, notizie, dati di cui venga a conoscenza in ragione del servizio affidatogli, ed a farne un uso esclusivo ai fini dell'espletamento dello stesso.

L'eventuale violazione di tale obbligazione configura un'ipotesi di risoluzione espressa del presente atto.

Art. 34 Trattamento dei dati personali

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), il Comune di Sassari, nella qualità di titolare del trattamento dei dati personali, in persona del rappresentante pro tempore, informa che i dati personali forniti dai Concorrenti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Sassari stessa mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità connesse alla procedura di gara e del successivo contratto di servizio e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

Art. 35 Responsabile del contratto

Per la gestione del presente contratto, il Responsabile del Procedimento è l'ing. Ivano Mulas , al quale competerà

l'esercizio di tutti i poteri e facoltà previsti dal presente atto.

Per tale compito, il Responsabile del Procedimento potrà valersi di sostituti o personale delegato. L'Appaltatore nomina quale proprio Responsabile del contratto il signor _____, come sopra generalizzato. Ogni successiva variazione di tale nominativo dovrà essere tempestivamente comunicata al Responsabile di contratto del Soggetto Attuatore.

Articolo 32 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.